APPLICAZIONE NEL VENETO DEL REGIME DI DEROGA
previsto dall'art. 9, comma 1 lett. c) della Direttiva 2009147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
STAGIONE VENATORIA 2010/2011

Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all'art.2 ter, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n.13.

www.associazionecacciatoriveneti.it

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1) Le Amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.
2) Le Amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto – Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

CACCIATORI

1) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.
2) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell'apposito spazio intermedio.
3) Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all'atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

REGIONE VENETO

3) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle Province, provvede, per il tramite della competente Struttura Regionale – Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:

a. al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.4 della L.R.12 agosto 2005, n.13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n.24;
b. alle Province per gli adempimenti di competenza.

www.associazionecacciatoriveneti.it